

Legge regionale 18 maggio 1983, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 concernente «Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonché della federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi nonché alla Federazione regionale dell'Aicce, e alla Delegazione regionale dell'Uncem con le modalità previste agli articoli successivi».

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio».

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 è sostituito dal seguente:

«La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale».

Art. 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo della somma già stanziata nel cap. 3010 «Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e della Upi, nonché della Federazione regionale dell'Aicce e della Delegazione regionale dell'Uncem» del bilancio per lo esercizio 1983 e pluriennale 1983/1986, che già presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 18 maggio 1983

Bernini